



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale VI

*Riqualificazione Urbana - Edilizia - Periferie
Servizio di Direzione*

PROT. N.

O G G E T T O : Pubblico incanto per l'affidamento mediante appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Edilizia Sostitutiva 126 alloggi Via Cupa Spinelli .

E' pervenuta richiesta di chiarimenti relativamente ai bandi di gara di Edilizia Sostitutiva per la demolizione/costruzione di n. 126 alloggi realizzati con i fondi della legge 219/81 e 25/80 in prefabbricazione pesante in via Cupa Spinelli - Chiaiano Napoli in merito alla possibilità, da parte di Impresa in possesso di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione fino all'VIII classifica, di associarsi in ATI con altra impresa, priva della qualificazione per progettazione . Ed in tal caso, volendo utilizzare progettisti esterni alla propria struttura, si richiede se l'impresa associata potrà limitarsi ad individuare tali progettisti, ovvero se gli stessi dovranno essere necessariamente associarsi in ATI con la stessa Impresa.

Al fine di rispondere al quesito è utile ritrascrivere alcuni punti del bando di gara.

II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: importo complessivo dell'appalto pari ad Euro 11.755.330,06 (undicimilionisettecentocinquantacinquemilatrecentotrenta/06) di cui Euro 347.439,00 (trecentoquarantasettequattrocentotrentanove/00) per oneri della sicurezza ed Euro 173.724,09 (centosettantatremilasettecentoventiquattro/09) per spese di progettazione non soggetti a ribasso, oltre IVA.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE A) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

...

Le imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA per la categoria scorporabile possono

subappaltare la predetta categoria qualora siano in possesso dell'attestato SOA relativo alla categoria prevalente, per un importo pari alla somma degli importi della categoria prevalente e della categoria scorporabile per la quale non risultano qualificate, O IN ALTERNATIVA possono riunirsi in A.T.I. verticale, orizzontale o mista secondo quanto consentito in base alla normativa vigente.

- Nell'ipotesi di associazioni temporanee ogni singola impresa dovrà, a pena di esclusione, dichiarare la percentuale di partecipazione all'A.T.I. ed essere qualificata per la stessa percentuale con riferimento all'importo posto a base di gara ai sensi degli artt. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e 95 co. 4 del D.P.R. 554/99 e s.m.i; N.B. In ogni caso la percentuale di partecipazione all'A.T.I. della capogruppo dovrà essere maggioritaria;
- I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere l'attestazione per prestazioni di costruzione o di costruzione e progettazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro attribuite, secondo gli importi di cui al precedente punto II.2.1), nonché dimostrare il possesso dei requisiti relativi alla progettazione.
- I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, in caso di mancato possesso di uno o più requisiti progettuali, dovranno associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti relativi alla progettazione.
- I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione (e quindi privi di qualificazione per progettazione, devono necessariamente, soddisfare il possesso dei requisiti di cui alla progettazione associando o individuando un progettista in possesso di detti requisiti.

Alla luce delle informazioni contenute nel quesito, la fattispecie sembra inquadrabile nella previsione per la quale *“i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, in caso di mancato possesso di uno o più requisiti progettuali, dovranno associare o individuare un progettista in possesso dei requisiti relativi alla progettazione”*.

Nell'ambito di tale ipotesi, quindi, è del tutto indifferente che i progettisti esterni vengano individuati o associati, risultando dalla *lex specialis* la piena equivalenza delle due posizioni.

Quanto precede, evidentemente, troverà applicazione anche nel caso in cui, in virtù del possesso di qualificazione per la progettazione, l'Impresa sia in possesso degli occorrenti requisiti progettuali ed intenda utilizzare progettisti esterni solo per proprie ragioni di tipo organizzativo.

Se, infatti, il progettista può essere solo individuato e non necessariamente associato per integrare un requisito mancante, a maggior ragione tale individuazione sarà possibile in presenza del requisito progettuale.